

**COMUNE DI LESA
PROVINCIA DI NOVARA**

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI
NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI
(Art. 12 Legge 7 Agosto 1990 n. 241)**

Approvato con:

Deliberazione del C.C. n. 90 del 7/12/1990

Integrato con:

Deliberazione del C.C. n. 8 del 6/04/1991

Deliberazione del C.C. n. 11 del 10/4/1992

Cap. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

Cap. 2

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE.

2.1 – Destinatari dell'intervento

possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché agli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali.

2.2 – Tipologia e modalità dell'intervento.

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari

2.3 – Interventi ordinari.

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e della qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere Comunale, a mezzo mandato da emettersi in due rate uguali delle quali la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

Entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato erogato il contributo l'Ente o Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto finanziario delle somme di cui ha beneficiato.

2.4 – INTERVENTI STRAORDINARI

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera della Giunta Comunale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

Entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato erogato il contributo, l'Ente o l'associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto finanziario delle somme di cui ha beneficiato.

2.5 – UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore di soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o Privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché all'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà (campi da calcio, sala di riunione comunale).

Cap. 3

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

(assistenza economica di “minimo vitale”, ricovero anziani o handicappati bisognosi)

A) MINIMO VITALE

A/1 – Assistenza economica di “minimo vitale”

Destinatari dell'intervento

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- anziani;
- inabili;
- persone o nuclei “a rischio”;
- cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del DPR n. 616/77
- vedove o persone assimilabili, con figli minori di 15 anni a carico (18 se studenti).

Motivi di esclusione

Reddito superiore al minimo vitale;

Proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;

Esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del C.C. modificato dall'art. 168 della L. n. 151/75) e che di fatto vi provvedevano;

Ricovero presso Enti o case di Cura o famiglie (quando vengano meno le cause).

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dall'art. 433 e seguenti C.C. ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

In tal caso il Sindaco ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

A/2 – Tipologia e modalità dell'intervento.

Contributi mensili erogati con il criterio del "minimo vitale" ad interazione del reddito.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:

pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas-acqua-enel-ecc.) di costi di negozi di generi alimentari, canone di affitto ecc.;

esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

Il contributo viene concesso a tempo indeterminato e sino a revoca; esso decorre dal mese successivo a quello della decisione assunta dalla Giunta Comunale la quale determina le risorse disponibili ed individua i soggetti o nuclei assegnati. Tale determinazione avrà cadenza annuale successivamente all'approvazione del bilancio preventivo e sarà relazionata alla disponibilità dei relativi stanziamenti.

I termini di decorrenza, in casi particolari ed a discrezione dell'Assessore competente, potranno essere modificati.

Gli assegni di cui sopra saranno pagati al tesoriere comunale al giorno 27 di ogni mese.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la Giunta Comunale con apposito provvedimento.

A/3 – Entità dell'intervento.

La Giunta Comunale di volta in volta procederà all'esame ed alla corresponsione dell'eventuale contributo agli aventi diritto.

Tabella per l'applicazione del minimo vitale:

- Capo famiglia importo mensile determinato in misura pari alla pensione sociale decurtata del 10%

- 2° membro importo mensile pari all'80% di quello del C.F.

- 3° membro importo mensile pari all'25% di quello del C.F.

- 4° membro importo mensile pari all'25% di quello del C.F.

- 5° membro e oltre importo mensile pari agli assegni familiari.

a tale cifra vanno poi aggiunti:

- l'eventuale canone di affitto nella misura massima di mensili;

- le spese condominiali, solo se debitamente documentate e nella misura massima di 12 annue;
 - le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia).
- Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asili nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare, lavanderia ecc.) che consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto.

A/4 – Procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica di "minimo vitale" apertura del caso.

L'apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, consigli di quartiere, gruppi di volontariato ecc. documentazione richiesta.

La documentazione richiesta è:

di tipo anagrafico:

stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti.

di tipo economico:

buste paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;

ricevute di affitto;

certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro;

dichiarazione dei redditi o modulo equivalente.

Per i bisognosi non compresi nel "minimo vitale" oltre alla suddetta documentazione, è richiesto:

documentazione delle spese da effettuarsi;

cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;

prescrizioni mediche per particolari necessità (diete, prestazioni varie ecc.)

ogni utente, inoltre dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono;

accertamenti

per ogni richiesta l'Amministrazione del Comune effettuerà due diversi accertamenti:

diretto, con visita domiciliare da parte del servizio sociale del Comune:

indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rivela.

L'accertamento indiretto consiste in:

acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari:

accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

istruttoria

L'istruttoria delle pratiche prevede:

esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;

accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;

accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti;

relazione del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per la determinazione del Comune.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

verifiche e controlli

su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente effettua verifiche periodiche (che nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, sono di regola annuali) al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

A/5 – Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno i cui redditi siano inferiori a quelli stabiliti per il minimo vitale, nei seguenti casi: copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza); interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi; sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati; consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento, ecc.); coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno mensile.

L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sentito l'assessore ai servizi sociali, sulla base di motivata proposta.

È inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di € ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'Economo Comunale, su motivata iniziativa del Sindaco, del servizio comunale o dell'assessore competente.

Tutti i contributi straordinari, prima di essere assegnati, devono ottenere il preventivo parere della Commissione Comunale di Assistenza, ove esista.

B) RICOVERO ANZIANI O HANDICAPPATI BISOGNOSI

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani handicappati mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in casa di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili, valutando prima della concessione del contributo eventuali interventi analoghi da parte di altri Enti.

B/1 Aveni diritto

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani e handicappati il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo.

B/2 Motivi di esclusione

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

B/3 Tipologia e modalità dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in case di cura o di riposo. Il pagamento può essere integrale o parziale ad interazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di assistenza ove istituita, determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

all'ammontare della retta di ricovero;

alle disponibilità finanziarie del richiedente (pensione, rendita, assegno di accompagnamento, ecc.);

alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica giornaliera.

La misura della disponibilità economica giornaliera viene preliminarmente determinata per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di assistenza ove istituita.

Detto importo è periodicamente aggiornabile.

Cap. 4

CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO

Il Comune può intervenire in casi di necessità di ricoveri in istituti, convitti e frequenza asili nido.

L'intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili, valutando prima della concessione del contributo eventuali interventi analoghi da parte di altri Enti.

L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

relazione del servizio sociale competente attestante la necessità del ricovero e la situazione socio economica della famiglia del minore;

documentazione sanitaria, ove necessario, attestante la necessità del ricovero;

situazione dei redditi del nucleo familiare.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero del minore in istituto.

Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia del minore.

La Giunta Comunale dispone l'assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato e tenendo conto della situazione socio economico familiare del soggetto interessato nonché dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

Cap. 5

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI AZIANI BISOGNOSI

IL Comune può, per particolari casi di bisogno, intervenire mediante esenzioni o agevolazioni sul costo del servizio di assistenza domiciliare.

5.1 – Aveni diritto

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani, ammalati, handicappati, residenti il cui reddito accertato non consente il pagamento in tutto o in parte dell'importo stabilito per servizio prestato.

5.2 – Tipologia e modalità dell'intervento

l'intervento del Comune consiste nella esenzione totale o parziale del pagamento dell'importo di cui sopra in relazione alle accertate disponibilità economiche dell'interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune ha carattere continuativo e fino a revoca ed è concesso sulla base della seguente documentazione:

anagrafica: stato di famiglia acquisito d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;

economica: certificato di pensione, rendita, assegno di accompagnamento ecc.;

sanitaria: laddove è necessario dimostrare lo stato di necessità dovuto a malattia, occorre presentare idonea certificazione sanitaria;

accertamento da parte degli uffici competenti sulle capacità economiche del richiedente e/o degli obbligati al mantenimento;

relazione del servizio comunale competente attestante la effettiva necessità dell'intervento e la entità dell'intervento proposto.

Alla concessione dell'esonero totale o parziale provvede la Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale assistenza, ove istituita, la quale dispone l'assegnazione sulla base delle istanze o proposte presentate, anche a cura dell'assessorato competente, in relazione alle disponibilità economiche del richiedente ed alle risorse stanziare nei relativi capitoli di bilancio comunale, valutando prima della concessione del contributo eventuali interventi analoghi da parte di altri Enti.

Cap. 6

INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributi a Enti o privati.

6.1 – Contributi a d Enti

Destinatari del contributo sono Enti, associazioni, organizzazioni impegnate nella attività di recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro ecc..

Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'Ente richiedente dalla quale risulti la natura delle attività svolte dal richiedente medesimo. L'istanza deve essere inoltrata entro il 30 settembre dell'anno precedente per la assegnazione nell'anno successivo. All'istanza deve essere allegata una relazione dell'ufficio assistenza competente con l'indicazione del contributo proposto.

L'istanza dell'Ente può essere sostituita da una proposta dell'Assessore comunale competente. All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione dopo l'approvazione del bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati.

6.2 – Contributi a privati

Destinatari del contributo sono soggetti privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiore alle loro possibilità economiche.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato richiedente dalla quale risulti l'onere economico sostenuto ed il reddito disponibile.

All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'ufficio assistenza competente dalla quale risulti la situazione socio economica del richiedente e la motivata proposta di contributo.

Il contributo a carattere continuativo sarà erogato su apposita periodica relazione del servizio sociale competente.

Alla assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base del reddito accertato dal richiedente, delle spese documentate e delle risorse disponibili nel bilancio del Comune.

Cap. 7

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984), il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

Cap 8

NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 1990 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente regolamento.

Cap. 9

ISTITUZIONE ALBO

E' istituito l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, ai quali vengono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale. L'Albo è aggiornato annualmente dal Segretario Comunale ed approvato dalla Giunta Comunale entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le erogazioni.

L'Albo approvato è pubblicato all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini da parte del Sindaco, con avvisi pubblici.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Sindaco trasmette copia dell'albo alla presidenza del consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di accesso si applicano le norme contenute nelle leggi 142/90 e 241/90.

Cap. 10

CONTENUTO DELL'ALBO

L'albo è suddiviso nei settori di intervento previsti nel presente regolamento.

Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:

cognome, nome, luogo, data di nascita e indirizzo;

finalità dell'intervento;

importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno.